

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Identificazione dell'Intermediario

Cognome e Nome: GASPERONI LUCA
N. Iscrizione: A000002974 **Data:** 01/02/2007 **Sezione RUI:** A

Indirizzo sede legale/operativa: VIALE OBERDAN, 290
CAP: 47521 **Città:** CESENA **Prov:** FC

Recapito telefonico: 0547 610977

Posta elettronica: AG_180.01@AGENTIVITTORIA.IT **PEC:**

Sito web per promozione e/o collocamento: [HTTPS://WWW.AGENZIEVITTORIA.COM/CESENA/](https://www.agenzievittoria.com/cesena/)

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'intermediario assicurativo informa di svolgere l'attività di distribuzione del contratto per
Cognome e Nome/Denominazione sociale: GASPERONI LUCA

Indirizzo sede legale/operativa: VIALE OBERDAN, 290
CAP: 47521 **Città:** CESENA **Prov:** FC

N. Iscrizione: A000002974 **Data:** 01/02/2007 **Sezione RUI:** A

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi: VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo informa:

- di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- che VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di fornire consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b) che la consulenza non è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private
- c) che la consulenza è obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- d) di non fornire consulenza su base indipendente
- e) di fornire una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
- f) di distribuire in modo esclusivo i contratti della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- g) di aver provveduto alla consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID), all'interno del quale sono presenti:
 - in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con riferimento a caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
 - le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte
- h) relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità nell'attività di consulenza, si segnala che quest'ultima, in virtù del monomandato, è prestata esclusivamente sui prodotti di investimento assicurativi di Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Tale Compagnia ha deciso di adottare un approccio sostenibile all'investimento, integrando alcuni fattori ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi nell'acronimo ESG - Environmental, Social e Governance) nel proprio processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, al fine di garantire che i vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione generando performance sostenibili e di lungo periodo. Per le classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il rischio di sostenibilità. In particolare, gli investimenti selezionati non devono prevedere attività collegate ad armi controverse, gioco d'azzardo e impianti di estrazione del carbone. Se presenti, queste attività determinano l'esclusione delle società interessate dall'universo investibile. La Compagnia ha selezionato specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente rilevante come, ad esempio, le obbligazioni societarie e le partecipazioni azionarie. Gli investimenti rientranti nelle categorie di attivi per le quali il rischio di sostenibilità viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l'80% solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati. La Compagnia ha adottato un criterio di selezione più stringente in merito agli investimenti in società nel cui oggetto sociale vengono ricomprese attività collegate ad armi controverse e considera inoltre i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principle Adverse Impact, di seguito PAI) individuati nella propria politica d'investimento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088). In applicazione della stessa normativa, la Compagnia ha proceduto ad individuare e a prioritizzare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità
- i) che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come previsto dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di essere remunerato dalla Compagnia, in relazione al contratto distribuito, sulla base di una commissione inclusa nel premio assicurativo pari ad €

- b) l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza corrisponde alle provvigioni di mantenimento riconosciute all'intermediario annualmente ed erogate solo se il contratto risulta in vigore alla ricorrenza anniversaria di riferimento
- c) che gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni UE direttamente applicabili nonch  dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, sono presenti all'interno del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID)

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di aver stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacit  finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo   soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b) che le modalit  di pagamento dei premi ammesse sono:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilit , intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualit 
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità previste dalla sezione Reclami presente all'interno del DIP Aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- b) il contraente ha facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; oppure
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario che vende il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.